

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			La Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Haushalt und Vergaben
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	dott.ssa Cristina Zambaldi firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 51/2023

Nr. 51/2023

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

20.09.2023

Presidente
Vicepresidente vicario
Segretaria questora
Segretario questore

Josef Nogglar
Roberto Paccher
Paula Bacher
Devid Moranduzzo

Präsident
Stellv. Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

MMag. Jürgen Rella

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Vicepresidente (giust.) Luca Guglielmi (entsch.)
Segretario questore (giust.) Marco Galateo (entsch.)

Abwesend:
Vizepräsident
Präsidialsekretär

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Affidamento alla G.News Società Cooperativa Sociale del servizio di produzione di video- giornalistici, in doppia lingua (tedesco e italiano) riferiti all'informazione sull'attività consiliare nonché sugli organi e su altri eventi istituzionali ritenuti rilevanti</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Vergabe an die Sozialgenossenschaft G.News des zweisprachigen (deutsch-italienischen) Videoproduktionsdienstes für die Berichterstattung über die Arbeiten des Regionalrates, seiner Organe sowie über andere relevante institutionelle Anlässe</p>
--	---

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

Nach Einsicht in den Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002, der Folgendes besagt: *„Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016 mit seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an“*;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23, recante *“Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il relativo Regolamento di attuazione emanato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;

Nach Einsicht in das Landesgesetz der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 *„Regelung betreffend das Vertragswesen und die Güterverwaltung der autonomen Provinz Trient“* und in die entsprechende Umsetzungsverordnung, die mit Dekret des Präsidenten der Landesregierung Nr. 10-40/Leg vom 22. Mai 1991 erlassen wurde;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990);

Nach Einsicht in das Landesgesetz der Provinz Trient Nr. 2 vom 9. März 2016 (Übernahme der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe und der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe: *Regelung der Vergabeverfahren und der Konzession von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie Änderungen zum Landesgesetz über die öffentlichen Arbeiten von 1993 und zum Landesgesetz über die Verträge und die Güter des Landes von 1990*);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, *“Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti*

Im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 1 Absatz 2-bis des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016, der Folgendes vorsieht: *„Gemäß Artikel 105 des Sonderstatuts gelten für all das, was in der Landesordnung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge nicht anderweitig geregelt ist, die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 36 vom 31. März 2023 (Kodex der öffentlichen Verträge in Durchführung des Artikels 1 des Staatsgesetzes Nr. 78 vom 21. Juni 2022 betreffend die Ermächtigung der Regierung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge) und der anderen staatlichen Gesetze auf dem*

pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

Considerato che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ritiene opportuno ampliare la divulgazione mediatica delle proprie attività e di quelle dei suoi organi in quanto, ad oggi, ciò è limitato esclusivamente ad alcuni temi ritenuti più rilevanti, con la conseguenza che vi è una ridotta percezione pubblica dell'effettiva attività dello stesso; ravvisata altresì l'importanza di rendere fruibili le informazioni ai cittadini per creare un collegamento immediato con l'attività che caratterizza il Consiglio regionale;

Posto che, a tal fine, si ritiene necessario realizzare, a partire dalla prima seduta del Consiglio regionale della XVII legislatura, una serie di video/audio giornalistici (immagini e interviste) in doppia lingua (tedesco ed italiano), inerenti i diversi argomenti trattati nel corso delle sedute del Consiglio regionale o dei suoi Organi e/o afferenti altri rilevanti eventi istituzionali, da pubblicare sul web e/o da fornire ad emittenti televisive e radiofoniche;

Visto che all'interno della struttura non si dispone di personale da dedicare interamente alla realizzazione di tale attività e con le competenze specifiche richieste dalla natura del servizio;

Considerata la legge provinciale n. 23 del 1990, che all'articolo 21, comma 4 prevede che [...] fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto di servizio può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei e considerato l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, che alla sua lett. b) prevede l'“*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza*

Sachgebiet der öffentlichen Verträge. Wenn die staatlichen Bestimmungen auf andere staatliche Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge verweisen, versteht sich der Verweis – sofern vereinbar – bezogen auf die Landesordnung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verträge“;

Festgestellt, dass der Regionalrat von Trentino-Südtirol es für angebracht hält, die mediale Berichterstattung über seine Tätigkeit und die seiner Organe auszuweiten, da diese bisher ausschließlich auf einige, als besonders relevant erachtete Themen beschränkt war, was dazu geführt hat, dass die tatsächliche Tätigkeit des Regionalrats in der Öffentlichkeit nur bedingt wahrgenommen wird; es erscheint außerdem wichtig, den Bürgern die Informationen zugänglich zu machen, um eine unmittelbare Verbindung zu den Tätigkeiten des Regionalrats herzustellen;

Zu diesem Zweck wird es als notwendig erachtet, ab der ersten Regionalratssitzung der XVII. Legislaturperiode eine gewisse Anzahl von Video-/Audioberichten (Bildaufnahmen und Interviews) in zwei Sprachen (Deutsch und Italienisch) zu erstellen; besagte Berichte informieren über die verschiedenen Sachbereiche, die während der Sitzungen des Regionalrats oder seiner Organe behandelt werden, bzw. über andere relevante institutionelle Anlässe und können im Internet veröffentlicht oder Fernseh- und Rundfunksendern zur Verfügung gestellt werden;

Festgestellt, dass der Regionalrat nicht über eigenes Personal verfügt, das ausschließlich dieser Tätigkeit nachgehen kann und über die spezifischen Kompetenzen verfügt, die aufgrund der Art der Dienstleistung erforderlich sind;

Festgestellt, dass gemäß Artikel 21, Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 23/1990 [...] der Dienstleistungsauftrag bis zu dem von der staatlichen Gesetzgebung festgelegten Schwellenwert durch direkte Verhandlung mit der als geeignet erachteten Person bzw. Firma abgeschlossen werden kann, wobei auf Artikel 50 Buchstabe b) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 zu verweisen ist, dem zufolge Folgendes gilt: „*Die Direktvergabe von Dienstleistungen und Lieferungen,*

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Preso atto che la cooperativa G.News Società Cooperativa Sociale con sede a Bolzano in Via G. Galilei n. 2/e, P.I. 02577750215 – cooperativa sociale di Tipo B per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate – è esperta nel settore delle produzioni video giornalistiche – in doppia lingua (italiano e tedesco) in quanto ha realizzato con successo tali servizi oltre che per conto di imprese private anche per amministrazioni pubbliche di rilievo fra le quali il Consiglio provinciale di Bolzano, prestando particolare attenzione all’equilibrio e alla neutralità politica dei contenuti;

Dato atto della professionalità di giornalista e dell’esperienza del Vicepresidente della cooperativa, responsabile del team di ripresa, come emerge dal curriculum vitae acquisito agli atti;

Visto in tal senso che il servizio risulta acquistabile in Mepat dalla cooperativa G.News, al costo di euro 530,00 più IVA per ogni singolo servizio video (per produzione fino a n. 75 video), oltre ad uno sconto complessivo del 5%, e che tale servizio comprende:

- la realizzazione di servizi video-giornalistici, in forma bilingue (lingua italiana e lingua tedesca), di argomenti concordati con il Consiglio, da inserire sulla homepage;
- la produzione degli stessi video in forma breve adatta per la pubblicazione sui canali social;
- la produzione di file video-giornalistici bilingui (immagini e interviste) utilizzabili dalle televisioni, siti internet di informazione (service video) e dalle radio

einschließlich Ingenieur- und Architekturleistungen und Planungstätigkeiten, bis zu einem Betrag von 140.000 Euro kann auch ohne Konsultation mehrerer Wirtschaftsteilnehmer erfolgen, sofern sichergestellt wird, dass für die Erbringung der vertraglichen Leistungen Personen bzw. Firmen mit nachgewiesener Erfahrung beauftragt werden, die gegebenenfalls auch unter den eingetragenen Subjekten aus den von der Vergabestelle geführten Listen oder Verzeichnissen ausgewählt werden können“;

Festgestellt, dass die Sozialgenossenschaft G.News mit Sitz in Bozen in der Galileistraße 2/e, MwSt.-Nummer 02577750215, eine Sozialgenossenschaft der Kategorie B für die Durchführung von Tätigkeiten zwecks Aufnahme von benachteiligten Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt ist und Expertise im Bereich der zweisprachigen, deutsch-italienischen Videoberichterstattung aufweist, zumal sie solche Dienstleistungen nicht nur für private Unternehmen, sondern auch für wichtige öffentliche Körperschaften wie den Südtiroler Landtag erfolgreich erbracht hat und dabei besonders auf die Ausgewogenheit und politische Neutralität der Inhalte achtet;

Vor dem Hintergrund der journalistischen Fachkompetenz und Berufserfahrung des Vizepräsidenten der Sozialgenossenschaft und Kamerateam-Verantwortlichen, wie dies aus dem in die Akte aufgenommenen Lebenslauf hervorgeht;

Festgestellt, dass die Sozialgenossenschaft G.News diese Dienstleistung im Mepat zum Preis von 530,00 Euro zzgl. MwSt. für jeden einzelnen Videobericht (bis zu maximal 75 Videos) mit 5% Rabatt auf den Gesamtpreis anbietet. Das Angebot umfasst Folgendes:

- Realisierung von zweisprachigen Videoberichten (in deutscher und italienischer Sprache) für die Homepage über mit dem Regionalrat abgesprochene Themen;
- Erstellung gekürzter Fassungen derselben Videoberichte für die Veröffentlichung in sozialen Medien;
- Erstellung von zweisprachigen Videodateien (Bildaufnahmen und Interviews), derer sich Fernsehsender und Nachrichtenportale (Videoservice) sowie

(service audio);

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e l'art. 19-ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Dato atto che per quanto sopra esposto si intende affidare alla cooperativa sociale G.News, con sede a Bolzano in Via G. Galilei n. 2/e, P.I. 02577750215 il servizio per la realizzazione di n. 45 produzioni video per un totale complessivo di Euro 22.657,50 oltre ad IVA, alle condizioni indicate nel capitolato allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Consiglio regionale si riserva di optare, a scadenza, per l'affidamento della produzione di ulteriori 30 servizi video-giornalistici da realizzarsi, alle stesse condizioni e prezzi, entro la fine della XVII legislatura e che pertanto il valore stimato dell'appalto è quantificato in euro 37.762,50;

Dato atto che il servizio avrà inizio con la realizzazione di un video giornalistico relativo alla prima seduta del Consiglio regionale della XVII legislatura e si concluderà il 31.12.2025, salvo opzione;

Considerata la necessità di ottenere il servizio nelle giornate di seduta del Consiglio regionale della XVII legislatura e negli altri casi stabiliti nel capitolato allegato;

Dato atto inoltre che:

- non si ritiene di applicare l'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 in materia di clausole sociali, in quanto la natura del servizio fa ritenere non necessario l'impiego di una elevata quantità di lavoratori;
- si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti in ragione dell'omogeneità e complessità del servizio oggetto di appalto che avrebbe reso antieconomico e non efficiente l'esecuzione dello stesso;

Rundfunksender (Audioservice) bedienen können;

Nach Einsicht in den Artikel 49, Absätze 2 und 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 und in den Artikel 19-ter des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9. März 2016;

In Anbetracht der oben dargelegten Erwägungen besteht die Absicht, der Sozialgenossenschaft G.News mit Sitz in Bozen in der Galileistraße 2/e, MwSt.-Nummer 02577750215, den Dienst für die Realisierung von 45 Videoberichten zu einem Gesamtbetrag von 22.657,50 Euro zzgl. Mehrwertsteuer zu erteilen, wobei die Vergabebedingungen in der Anlage integrierenden und wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bilden;

Festgehalten, dass sich der Regionalrat vorbehält, nach Ablauf und jedenfalls vor dem Ende der XVII. Legislaturperiode weitere 30 Videoberichte zu denselben Bedingungen und Preisen realisieren zu lassen, weshalb der geschätzte Auftragswert sich auf 37.762,50 Euro beläuft;

Festgehalten, dass der Dienst mit der Realisierung eines Videoberichts über die erste Regionalratssitzung der XVII. Legislaturperiode beginnen und vorbehaltlich der Fortsetzungsoption am 31.12.2025 auslaufen wird;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Dienst anlässlich der Regionalratssitzungen der XVII. Legislaturperiode und zu den anderen in den Vergabebedingungen vorgesehenen Anlässen angeboten werden muss;

Ferner kundgetan, dass

- die Sozialklausel laut Artikel 32 des Landesgesetzes Nr. 2/2016 nicht zur Anwendung gelangt, da es im Hinblick auf die Art der Dienstleistung nicht erforderlich erscheint, eine große Anzahl an Mitarbeitern einzusetzen;
- es aufgrund der Homogenität und Komplexität der zu zuzuschlagenden Dienstleistung als nicht zweckmäßig erachtet wird, den Auftrag in Lose aufzuteilen, weil dies sonst eine unwirtschaftliche und ineffiziente Ausführung zur Folge hätte;

Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con delibera n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. il quale dispone che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza *“definiscono la pianificazione e la programmazione della gestione finanziaria del Consiglio regionale”*;

Visti il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2023-2024-2025, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2022, e la sua variazione approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 40 del 7 agosto 2023;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 555 del piano finanziario U.1.03.02.99.999 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 2023-2024 e 2025;

Visto l'articolo 5 e 11 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. Per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate e condivise, di autorizzare l'affidamento del servizio per la produzione di n. 45 video - giornalistici in doppia lingua (tedesco e italiano) riferiti all'informazione sull'attività consiliare nonché sugli organi e su altri rilevanti eventi istituzionali, da pubblicare sul web e/o da fornire ad emittenti televisive e radiofoniche, nelle modalità e alle condizioni contenute nel capitolato che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di delegare al Segretario generale, con separato provvedimento, l'affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 21, comma 4 della legge provinciale 23/1990 - tramite la piattaforma telematica di e-procurement Mercurio della Provincia autonoma di Trento - categoria merceologica *“Servizi cinematografici e videoservizi*, del servizio di cui al punto 1. alla Società Cooperativa Sociale G.News con sede a Bolzano in Via G. Galilei n. 2/e, P.I. 02577750215 per l'importo complessivo di

Nach Einsicht in die mit dem Beschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates i.g.F., der zufolge der Präsident und das Präsidium *„die Planung und Programmierung der Finanzgebarung des Regionalrates vornehmen“*;

Nach Einsicht in den vom Präsidium mit dem Beschluss Nr. 61 vom 22. Dezember 2022 genehmigten Gebarungshaushalt für die Jahre 2023-2024-2025 und dessen Änderung, die mit Präsidiumsbeschluss Nr. 40 vom 7. August 2023 genehmigt wurde;

Festgestellt, dass auf dem Kapitel 555 des Finanzkontenplans U.1.03.02.99.999 des Ausgabenvoranschlags für die Finanzjahre 2023-2024-2025 die Mittel verfügbar sind;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 11 der Geschäftsordnung;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen dargelegten Erwägungen, auf die verwiesen und denen vollinhaltlich zugestimmt wird, den Auftrag für die Realisierung von 45 zweisprachigen Videoberichten (auf Deutsch und Italienisch) zu erteilen, und zwar mit den Modalitäten laut den Vergabebedingungen, die diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beigelegt sind: Besagte Videos informieren über die Tätigkeit des Regionalrates, seiner Organe und über andere relevante institutionelle Ereignisse und sollen im Internet veröffentlicht bzw. Fernseh- und Rundfunksendern zur Verfügung gestellt werden;

2. Den Generalsekretär zu beauftragen, mit einer gesonderten Maßnahme die direkte Vergabe der Dienstleistung unter Punkt 1. laut Artikel 21, Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 23/1990 an die Sozialgenossenschaft G.News mit Sitz in Bozen in der Galileistraße 2/e, MwSt.-Nummer 02577750215, zum Gesamtbetrag von 22.657,50 zuzüglich der gesetzlich vorgesehenen Mehrwertsteuer vorzunehmen, wobei die Auftragserteilung mittels E-Procurement über die elektronische

euro 22.657,50 oltre ad IVA nella misura di legge;

3. Di approvare il capitolato tecnico che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Presidente a effettuare modifiche non sostanziali;

4. Di autorizzare la spesa di cui al punto 2., accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 555 del piano finanziario U.1.03.02.99.999 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi 2024 e 2025, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

5. Di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario generale l'impegno della spesa di cui al punto 4;

6. Di rinviare ad eventuale successivo provvedimento del Segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'affidamento del servizio per le attività opzionali come indicato nel capitolato e la relativa prenotazione dei fondi.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", secondo quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.lgs. 2.7.2010, n. 104;

Plattform der autonomen Provinz Trient Mercurio - Produktkategorie „*Dienstleistungen für Filme und Videoaufnahmen*“ erfolgen soll;

3. Die Vergabebedingungen, die diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beigefügt sind, zu genehmigen, und den Präsidenten zu ermächtigen, geringfügige Änderungen vorzunehmen;

4. Die Ausgabe unter Punkt 2. unter Berücksichtigung der Fälligkeit zu ermächtigen, nachdem festgestellt wurde, dass auf dem Kapitel 555 des Finanzkontenplans U.1.03.02.99.999 des Ausgabenvoranschlags für die Finanzjahre 2023-2024-2025 die Mittel vorhanden sind;

5. Die Zweckbindung der Ausgabe unter Punkt 4. auf eine nachfolgende Maßnahme des Generalsekretärs zu verschieben;

6. Gegebenenfalls die Erteilung des Auftrags für die Zusatzleistungen laut Vergabebedingungen und die entsprechende Bereitstellung der Mittel nach Anhören des Präsidiums auf eine nachfolgende Maßnahme des Generalsekretärs zu verschieben.

Die vorliegende Maßnahme wird auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ entsprechend den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Bestimmungen veröffentlicht.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Josef Noggler -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella –
firmato-gezeichnet

CZ/ma/TS

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**per lo svolgimento del servizio di
produzione di video-giornalistici, in doppia
lingua (tedesco e italiano) riferiti
all’informazione sull’attività consiliare
nonché sugli organi e su altri eventi
istituzionali ritenuti rilevanti**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	6
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 – Esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 17 – Subappalto	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	12
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	12
Art. 21 – Sicurezza.....	12
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	13
Art. 23 – Proprietà dei prodotti	13
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	13
Art. 25 – Penali	13
Art. 26 – Clausola di forza maggiore	14
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 28 – Recesso	15
Art. 29 – Definizione delle controversie	15
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 31 – Spese contrattuali.....	17
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione	17
Art. 33 – Norma di chiusura.....	17
	2

Premessa

il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (di seguito “Consiglio” o “stazione appaltante”) ritiene opportuno ampliare la divulgazione mediatica delle proprie attività istituzionali e di quelle dei suoi organi in quanto, ad oggi, ciò è limitato esclusivamente ad alcuni temi ritenuti più rilevanti, con la conseguenza che vi è una ridotta percezione pubblica dell'effettiva attività dello stesso.

Un canale di informazione particolarmente importante è oggi il settore multimediale, in particolare la TV. Al fine di implementare il flusso informativo anche in tale settore è necessario che il Consiglio si attivi, dal momento che le emittenti televisive con frequenza proprio personale specializzato per la copertura mediatica delle sedute del Consiglio.

A tal fine, si ritiene necessario realizzare, a partire dall'inizio della XVII^a legislatura, una serie di video/audio giornalistici (immagini + interviste) in doppia lingua (tedesco ed italiano), inerenti i diversi argomenti trattati nel corso delle sedute del Consiglio, dei suoi Organi e/o afferenti altri eventi istituzionali ritenuti rilevanti, da pubblicare sul web e/o da fornire ad emittenti televisive e radiofoniche.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il servizio ha ad oggetto la produzione e la fornitura di n. 45 video-giornalistici in doppia lingua (tedesco e italiano) in formato idoneo alla pubblicazione sul web e alla diffusione ad emittenti televisive e radiofoniche.

2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Nello specifico l'appaltatore dovrà realizzare i video-giornalistici anche comprensivi di video interviste riguardanti argomenti trattati nelle sedute del Consiglio, dei suoi organi o in altri eventi istituzionali o comunque in contesti decisi e comunicati preventivamente dal Servizio stampa del Consiglio.

I video dovranno essere forniti nei seguenti format:

- video HD in forma breve adatta per la pubblicazione sui canali social;
- video HD utilizzabili dalle televisioni e da siti internet di informazione; (SERVICE VIDEO)
- video HD in formato utilizzabile dalle radio. (SERVICE AUDIO).

2. Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto presso la sede del Consiglio o presso altro luogo comunicato preventivamente dal Servizio stampa del Consiglio e dovrà essere fornito tempestivamente allo stesso nella giornata di riferimento in tempi compatibili con la divulgazione ai principali organi di stampa e comunque entro le ore 17:00. Tale termine potrà essere derogato su autorizzazione del Servizio Stampa del Consiglio.

3. Il primo video dovrà essere prodotto nel corso della prima seduta del Consiglio della XVII legislatura.

4. Il Consiglio ha la necessità di ottenere i servizi nelle quantità stimate di seguito indicate:

- per l'anno 2023: realizzazione di un massimo di 3 video-giornalistici;
- per l'anno 2024: realizzazione di un massimo di 21 video-giornalistici;
- per l'anno 2025: realizzazione di un massimo di 21 video-giornalistici.

Le quantità di servizi sopra indicate sono indicativamente previste sulla base della presunta attività da svolgere e non comportano l'impegno del Consiglio alle effettive prestazioni stimate negli anni indicati. Qualora uno o più servizi non venissero realizzati nei termini stimati, infatti, il Consiglio potrà utilizzare negli anni successivi le prestazioni non effettuate.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di quanto contenuto nell'offerta economica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui a tutti i documenti che fanno parte integrante e sostanziale della procedura, come indicati nell'art. 6, attenendosi alle modalità organizzative concordate.
2. L'operatore economico dovrà attenersi alle indicazioni fornite preventivamente dal Servizio stampa del Consiglio con riguardo:
 - ai nominativi dei soggetti intervistati;
 - agli argomenti delle interviste.
3. L'operatore economico si impegna a fornire i video nei tempi richiesti dal Servizio stampa del Consiglio.
4. L'operatore economico si impegna a non divulgare ed a non utilizzare a fini privati informazioni acquisite dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel presente contratto.
5. L'incarico verrà svolto in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Consiglio provvede a fornire, la documentazione, le informazioni e tutto quanto necessario per svolgere le attività previste oggetto del presente capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 *“Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 30 luglio 2002, n. 32)“*
 - b) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e*

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

c) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;

f) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

l) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. “

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto;

a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

a.3) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà inizio con la realizzazione di un video-giornalistico relativo alla prima seduta del Consiglio regionale della XVII legislatura e si concluderà il 31/12/2025 salvo proroga in accordo tra le parti e salvo l'eventuale esercizio della facoltà da parte del Consiglio di optare per l'affidamento della produzione di un massimo di ulteriori 30 servizi video-giornalistici da realizzarsi in ogni caso entro la fine della XVII legislatura, alle stesse condizioni e prezzi indicati nell'offerta economica e nel presente capitolato.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 35 della l.p. 6/2022, qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT – FOI.

3. La procedura di revisione dei prezzi si attiva su istanza di parte.

4. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 10%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

5. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

6. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'appaltatore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Per l'avvio del contratto il Consiglio fornisce all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Consiglio per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, il Consiglio ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 10 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il Consiglio provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico alla conclusione dell'attività prevista alla fine di ogni anno.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, Il Consiglio rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico. L'accertamento della regolare esecuzione è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. Il consiglio provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consiglio trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il Consiglio invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Consiglio paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio; il Consiglio procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. Il Consiglio procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il Consiglio rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. Il Consiglio provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Consiglio ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Consiglio evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere allo stesso, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

3. Il Consiglio, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione l'art. 24 della l.p. 23/1990 e i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione

appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. Il Consiglio non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli*

adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Operatore economico comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Operatore economico comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) Il Consiglio verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

8. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Operatore economico, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

9. L'Operatore economico deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico quale cooperativa sociale ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge n. 381/1991.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso la sede legale dell'Operatore economico.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva del Consiglio e rimangono nella disponibilità esclusiva dello stesso.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato senza che sia stata concessa l'autorizzazione alla proroga da parte del Consiglio, è applicata una

penale di un importo massimo corrispondente al costo del servizio non effettuato. In caso di omessa prestazione richiesta dal Consiglio, è applicata una penale pari, al massimo, al doppio dell'importo del servizio non effettuato.

L'entità delle penali è stabilita dal Consiglio in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Consiglio, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

5. Nel caso in cui nel corso di ciascun anno contrattuale siano applicate 2 o più penali di importo complessivamente superiori il 10 % dell'importo netto contrattuale riferito al singolo anno, il consiglio può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

- Scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Consiglio di idonea documentazione probatoria.

3. Il Consiglio valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consiglio e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. l'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. l'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Consiglio regionale di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al il Consiglio regionale di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Consiglio regionale di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Consiglio verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica al Consiglio gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Consiglio deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e

sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale del consiglio la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente del consiglio regionale del 6 novembre 2014 n. 207 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.